



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 140 DEL 05/05/2025

OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA PER GLI OCCUPANTI I LOCALI SOGGETTI A RISCHIO DI ALLAGAMENTO IN OCCASIONE DELLA DICHIARAZIONE DI STATO DI ALLERTA IDROGEOLOGICA/IDRAULICA GIALLA TEMPORALI DEL 5 E 6 MAGGIO 2025

Il Vice Sindaco Reggente

VISTI:

- l'art. 12 del D.Lgs. 2 Gennaio 2018 n. 1 che stabilisce le funzioni del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;
- l'art. 54, comma 4 del d.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco quale Ufficiale di Governo il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti idonee a prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

PRESO ATTO CHE:

- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1489/2011 e n. 59/2015 hanno approvato, ai sensi degli artt. 3 e 17 della Legge Regionale 9/2000, gli indirizzi e misure di protezione civile finalizzati alla tutela della popolazione dai rischi di inondazione presenti sul territorio, tra i quali la limitazione o l'interdizione di permanenza nei locali interrati e/o seminterrati nonché in quelli siti allo stesso livello del piano stradale a rischio di inondazione e/o di allagamento, in caso di dichiarazione di allerta meteo;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1116/2020 ad oggetto "Aggiornamento del sistema di allertamento e linee guida per la pianificazione del livello comunale e provinciale di Protezione Civile – aggiornamento 2020" definisce la procedura regionale di allertamento idrogeologica/idraulica (per piogge diffuse e/o temporali);

- il Piano di Protezione Civile Comunale, nelle parti “Relazione Generale” e “Schema Operativo per il Rischio Meteo-Idrogeologico” approvati rispettivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2020 e n. 40 del 21/07/2015 prevedono misure di mitigazione del rischio e contenimento del pericolo per gli insediamenti abitativi esposti al rischio meteo-idrogeologico;
- in particolare, il Piano di Protezione Civile Comunale, nella parte “Piano Operativo di Protezione Civile Comunale” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 19/12/2019, prevede azioni di comunicazione per gli occupanti di abitazioni in locali interrati, seminterrati e al piano strada ricadenti nelle Fasce di Inondabilità “A” (Pericolosità Idraulica molto elevata) come definite dai Piani di Bacino;

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza Sindacale n. 263 del 23/06/2023, avente per oggetto “Misure di sicurezza per gli occupanti i locali soggetti a rischio di allagamento in occasione della dichiarazione di stato di allerta idrogeologica/idraulica arancione e rossa – aggiornamento 2023 e contestuale revoca dell'ordinanza sindacale n. 280 del 03/09/2019” nella quale veniva previsto il divieto di permanenza in via temporanea, durante i periodi di vigenza degli stati di Allerta idrologica/idraulica Arancione e Rossa emanati dal Sistema Regionale di Protezione Civile;

RILEVATO CHE:

- la Regione Liguria aggiorna periodicamente le fasce di inondabilità dei Piani di Bacino, in base a studi di maggior dettaglio, interventi strutturali di mitigazione del rischio ed eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale;
- a seguito di approfondimenti idraulici condotti sul Rio Lagaccio, è emersa una situazione di rischio particolarmente significativa nelle aree della valletta del Lagaccio.
- nell'ambito dello Studio delle Strategie di Mitigazione del Rischio Idraulico nella valletta del Rio Lagaccio, commissionato dal Comune di Genova, i risultati delle indagini sui tempi di attivazione delle azioni preventive non garantiscono il periodo necessario all'adozione di dette misure;
- il Centro Operativo Comunale (COC) con verbale acquisito al protocollo dell'ente con n. 208625.I del 4/05/2025 riunitosi in seguito all'emanazione da parte di Regione Liguria dell'allerta gialla idrologica per temporali, vista la criticità idraulica del rio Lagaccio evidenziata dal citato studio idraulico, ha ritenuto di estendere anche in caso di emanazione di allerta gialla le prescrizioni previste per l'allerta arancione, nelle more della realizzazione di studi di maggior dettaglio;

RITENUTO NECESSARIO:

incrementare, quale misura di sicurezza, il divieto di permanenza in via temporanea, già presente durante i periodi di vigenza degli stati di allerta idrogeologica/idraulica arancione e rossa, anche allo stato di allerta idrogeologica/idraulica gialla del 5 e 6 maggio 2025 per le seguenti unità abitative in quanto ubicate sotto il livello stradale, a rischio di allagamento e non dotate di piani superiori al livello di piena:

- Via del Lagaccio: 27 (int. A, B, C, D, E)

DATO ATTO CHE:

- il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Genova;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dirigente della Direzione Protezione Civile, ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto il Dirigente attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

1. il divieto di permanenza in via temporanea dalle ore 15:00 del 5 maggio 2025 alle ore 08:00 del 6 maggio 2025 durante lo stato di allerta gialla idrogeologica/idraulica per temporali, per le seguenti unità abitative in quanto ubicate sotto il livello stradale, a rischio di allagamento e non dotate di piani superiori al livello di piena:
 - Via del Lagaccio: 27 (int. A, B, C, D, E)
2. che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorie o e pubblicazione su sito istituzionale del Comune di Genova nonché con gli altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei

MANDA

alla Prefettura di Genova, alla Questura di Genova, al Comando Provinciale VV.FF. di Genova, alla Regione Liguria - Settore Protezione Civile, alla Città Metropolitana, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, per conoscenza.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/90.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

Il Vicesindaco Reggente
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.